

Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 39 del 10/03/2011 - rif. PREC 95/10/F

Parere di Precontenzioso n. 39 del 10/03/2011 - rif. PREC 95/10/F d.lgs 163/06 Articoli 49, 73 - Codici 49.1, 73.1

Appare conforme alla disciplina di settore l'esclusione da una procedura di gara di un concorrente che abbia prodotto la documentazione concernente l'avvalimento priva di sottoscrizione autografa in originale da parte del rappresentante legale dell'impresa ausiliaria. Infatti, ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente che intende utilizzare l'istituto dell'avvalimento deve presentare, "in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto". E ciò in aggiunta ad una dichiarazione della impresa ausiliaria di analogo ma non identico tenore, ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. d), essendo quest'ultima rivolta "verso il concorrente e verso la stazione appaltante". La mancanza di sottoscrizione autografa originale, da parte del rappresentante legale dell'impresa ausiliaria del contratto di avvalimento, a fronte della necessaria forma scritta ad substantiam ex art. 1350, n. 13 c.c., non consente di attribuire con la necessaria certezza il documento al suo autore ed il relativo negozio ad una volontà validamente espressa, con ciò risultando evidentemente il contratto voluto dalla norma formalmente privo di valore alcuno, con conseguente inevitabile esclusione dalla gara per mancanza di un documento di rito.